

*Il tribunale di Torino delinea il confine tra manifestazioni del pensiero e condotte lesive*

# No al falso che incita all'odio

## *Le fake news esorbitano dal legittimo diritto di critica*

DI FEDERICO UNNIA

**C**ostituisce una condotta illecita, in quanto lesiva dell'altrui reputazione e immagine, esorbitante il legittimo esercizio del diritto di critica e di manifestazione del pensiero ex art. 21 della Costituzione, il diffondere, attraverso un post su un noto social, un video fasullo e dai contenuti non veritieri, al solo fine di innescare un'onda d'odio ed incentivare gli utenti del web a inondare di telefonate offensive e minatorie il promotore di una iniziativa culturale.

È questo il fulcro della decisione con la quale il tribunale di Torino (sezione IV civile, giudice Valeria Di Donato) ha accolto la domanda di danni avanzata in sede civile dalla Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino (difesa dallo Studio Legale Weigmann) nei confronti di una campagna di disinformazione e di denigrazione lanciata da un esponente politico.

La Fondazione aveva pro-

mosso, per il secondo anno consecutivo, la campagna promozionale «Fortunato chi parla arabo», volta a offrire ai cittadini e ai turisti di lingua araba la possibilità di visitare il museo in due persone al prezzo di un solo biglietto, con lo scopo principale di avvicinare alle proprie collezioni la comunità araba (superiore alle 33 mila unità nella sola provincia di Torino).

Il convenuto aveva postato sulla sua pagina Facebook un video di protesta contenente oltre a gravi giudizi sull'operazione, una finta telefonata in vivavoce al Museo Egizio per ottenere informazioni su eventuali agevolazioni in corso. Alla risposta del (finto) centralinista, aveva avanzato pesanti critiche. Il video in pochi giorni aveva raggiunto la soglia di un milione di visualizzazioni, ingenerando polemiche e accuse di contenuto razzista («rubare i soldi degli italiani»). Da qui l'azione della Fondazione a tutela dell'immagine, reputazione e marchio del museo.

Il giudice ha ricostruito ed accertato non solo la falsità del video, nel quale non era stata effettuata alcuna telefonata al numero del Museo, ma anche l'illiceità della condotta complessiva del convenuto e la non corrispondenza al vero di alcune affermazioni.

Infatti, mentre è vera e riportata correttamente la promozione in atto, non corrisponde al vero che il Museo fruisca di finanziamenti pubblici statali. Va verificato se, pur nel contesto di un video fasullo, siano stati rispettati i requisiti della verità e della continenza e se il contenuto del messaggio veicolato abbia portata diffamatoria ovvero sia legittima espressione del diritto di critica.

«Non vi è dubbio, poi, che i social network, pur non avendo la funzione informativa tipica dei giornali o delle trasmissioni televisive d'informazione, siano strumenti di comunicazione di massa e in quanto tali potenzialmente idonei a veicolare messaggi a un elevato numero di persone, per cui coloro che li utilizzano devono rite-

nersi soggetti agli stessi limiti elaborati dalla giurisprudenza per l'esercizio dell'attività giornalistica, se pur in forma attenuata in considerazione della tipologia di notizia pubblicata, del soggetto che la pubblica e di altri eventuali fattori» spiega il Tribunale.

Ne consegue che la pubblicazione di un messaggio o di un video a contenuto lesivo dell'onore e della reputazione di un soggetto sulla bacheca del profilo personale di un utente di un social network configura un illecito civile, tale da giustificare il diritto al risarcimento del danno.

Non ricevendo la Fondazione finanziamento pubblico dallo Stato per lo svolgimento della propria attività, derivando le proprie entrate dai ricavi delle vendite e delle prestazioni e da contributi dei soci fondatori, la critica esercitata ha travalicato il limite della verità.

Il convenuto non si è limitato a esprimere la propria opinione o il proprio giudizio sulla promozione attivata dal Museo Egizio ma ha realizza-

to una telefonata fasulla, una vera e propria messa in scena, montando un video e pubblicandolo sul proprio profilo facebook, con lo scopo di arrecare danno al Museo e gettare fango sull'attività svolta dall'ente, ponendo l'accento sull'utilizzo dei soldi dei cittadini italiani per agevolare «gli arabi» e così attribuendo al Museo una finalità discriminatoria a danno degli italiani sulla base del falso presupposto dell'uso dei soldi di tutti i contribuenti italiani. Il giudice ha quindi condannato alla rimozione del video, inibendo ogni ulteriore diffusione e condivisione con ogni mezzo e ha condannato al pagamento in favore della Fondazione, quale risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di 15 mila euro.

© Riproduzione riservata

